



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

9 ottobre 2025

Info/150.25/Convertito in Legge il DL "Terra dei fuochi"- Inasprimento delle sanzioni su reati ambientali e delle attività di gestione rifiuti

CONVERTITO IN LEGGE D.L. "TERRA DEI FUOCHI"
INASPIMENTO DELLE PENE SUI REATI AMBIENTALI E
DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Facciamo seguito alla ns precedente infoAMIS sull'argomento (riportata in calce) per informare che è stata pubblicata la Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante **disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi** (G.U. 233 del 7.10.2025).

Il provvedimento interviene su diversi atti normativi tra cui il D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambiente), il D.lgs. n. 49/2014 (RAEE),

Stante l'importanza e la complessità ed eterogeneità delle modifiche (ora definitive) introdotte, che aggravano il sistema sanzionatorio e introducono anche sanzioni accessorie di non chiara applicazione (nonostante molti emendamenti proposti per eliminare l'ombra applicative), per una migliore comprensione, in allegato si riportano, per una più dettagliata analisi dei cambiamenti sostanziali apportati dalla Legge in oggetto in particolar modo sull'apparato sanzionatorio del D.lgs. n. 152/2006:

- una **sintesi delle disposizioni** riportate nella stessa (predisposta da Assoambiente)
- **il testo a fronte** con le disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 vigenti prima dell'entrata in vigore e modificate dalla Legge di conversione del DL 116/2025 (predisposto da Assoambiente);
- DL 116/2025 coordinato con Legge 147/2025 (v. Allegato 3).

Rinviando e caldeggiando la lettura dei documenti allegati, di vero interesse per gli operatori del settore si riportano, come esempio, soltanto due punti significativi delle modifiche che comportano serie conseguenze anche per violazioni meramente documentali.

Si richiama in particolare l'attenzione almeno in due punti modifiche prodotte dalla sempre nell'art. 1 della Legge 147/25:

lettera a) che integra l'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) aggiungendo la **sanzione accessoria della sospensione**, e in caso di reiterazione delle violazioni, **la cancellazione dell'Albo**

autotrasportatori conto terzi in caso di esercizio dell'attività senza iscrizione all'Albo gestori Ambientali;

lettera f) modifica l'articolo 258 (**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**):

1) modifica il comma 2 inasprendo la sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (da 4.000 a 20.000 euro);

2) inserisce il nuovo comma 2-bis che fa conseguire in ogni caso all'accertamento **della violazione di cui al comma 2 (violazione obblighi tenuta registri) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida** da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Precisa che si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI (Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni), Capo I (Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni), Sezione II (Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie) del nuovo codice della stradale e che **all'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali** per un periodo da 2 a 6 mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi;

3) sostituisce il secondo periodo del comma 4 ponendo **con la pena della reclusione da uno a tre anni**, fatta salva l'applicazione del comma 5, **chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti (tale pena, ai sensi del terzo periodo del comma, si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto);

Abbiamo ritenuto di attenzionare l'operatore dell'attività di gestione rifiuti sulle criticità poste dalla nuova normativa sanzionatoria e pertanto sulla necessità di organizzare momenti di approfondimento sui quali sarete aggiornati.